All’Unione venti anni di cultura d’impresa

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 7, 2021
selezione articoli_7 luglio 2021 15

Whirlpool, ipotesi cig l’azienda prende tempo

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 7, 2021
selezione articoli_7 luglio 2021 18

Pnrr, allargata la cabina di regia

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 7, 2021
selezione articoli_7 luglio 2021 20

Visco: piccole banche a

rischio

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 7, 2021
selezione articoli_7 luglio 2021 22

Banche, pandemia e ruolo del sindacato

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 7, 2021
selezione articoli_7 luglio 2021 25

Ammortizzatori, Orlando vede Franco sul nodo risorse

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 7, 2021
selezione articoli_7 luglio 2021 29

Inail Isi, accesso al bando anche senza dipendenti

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 7, 2021
selezione articoli_7 luglio 2021 32

Cassa Covid riservata alle aziende in difficoltà

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 7, 2021
selezione articoli_7 luglio 2021 35

Il Canada investe 200 milioni nell’ex area Expo di Milano

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 7, 2021
selezione articoli_7 luglio 2021 39

DECRETO LEGGE 30 GIUGNO 2021 N.99: MISURE IN MATERIA GIUSLAVORISTICA

scritto da Francesco Cotini | Luglio 7, 2021
Come già comunicatoVi con nostra precedente informativa, il DL n.99/2021, in vigore al 30/06/2021,

prevede tra l’altro importanti novità in materia di lavoro.

Riportiamo pertanto di seguito le disposizioni

giuslavoristiche introdotte dal Decreto in oggetto:

- **Trattamenti di integrazione salariale e blocco dei licenziamenti per le industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili**

Viene previsto che i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati con i **codici Ateco2007 13, 14 e 15**, che a decorrere dal 1° luglio 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa possono presentare, per i lavoratori in forza al 30/06/2021 (data di entrata in vigore del DL 99/2021), domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi degli artt. 19 e 20 del DL 17 marzo 2020 n.18 e s.m.i. (Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario), per una durata massima di **17 settimane nel periodo compreso tra l'1/07/2021 e il 31/10/2021**. Per tali trattamenti non è dovuto il contributo aggiuntivo.

Per tali datori di lavoro **resta precluso sino al 31/10/2021** l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo (artt. 4, 5 e 24 L. n.223/1991) e restano sospese le procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Inoltre, sempre sino al 31 ottobre 2021 resta preclusa per tali datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la possibilità di effettuare **licenziamenti per giustificato motivo oggettivo** ai sensi dell'art. 3 L. n.604/1966 e restano altresì precluse le procedure in corso di cui all'art. 7 della medesima legge.

Tali sospensioni e preclusioni non si applicano: nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività; nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa (art. 2112 Codice civile); nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; nei casi di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

- **Ulteriore trattamento di integrazione guadagni straordinaria**

Viene inserito dopo l'art. 40 del DL 73/2021 (cd. Decreto Sostegni-bis), l'art. 40-bis che prevede un ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.

In particolare, viene previsto in favore dei datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per

eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (come individuati all'art. 8, comma 1, Decreto Sostegni, D.L. n. 41/2021 e s.m.i.) **e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.Lgs. n. 148/2015, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga, per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021**.

In caso di accesso a tale trattamento di integrazione salariale, **per la durata del trattamento fruito entro il 31 dicembre 2021, è precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo** (ex artt. 4, 5 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223) e restano sospese le procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Nello stesso periodo, **è anche preclusa** al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, **la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo** (art. 3, L. n. 604/1966), con sospensione delle procedure in corso di cui all'art. 7 della L. n. 604/1966.

Anche in questo caso, le dette sospensioni e preclusioni non si applicano: nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività; nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ex art. 2112 Codice civile; nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di

lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; nei casi di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

- **Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale (FPCRP)**

L'art. 4, comma 11, del DL n.99/2021 istituisce il Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale (FPCRP), finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di 12 mesi, nonché ai percettori di NASpI.

Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del DL 99/2021 (30/06/2021) verranno individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse stanziate (50 mln di euro per l'anno 2021).

Trasmettiamo in allegato il testo del DL 30 giugno 2021 n.99.

All.to

DL 99 _ 2021

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it